




Progetto cofinanziato  
dal POC Campania  
2014-2020



# CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

## LINEA D'AZIONE - RIGENERAZIONE URBANA

Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali



**PARKWAY ALENTO (2° STRALCIO)**  
**Il lotto - Ciclovía dell'Alento**

Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della  
fruizione sostenibile del patrimonio naturale del  
**SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000**

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

L5

Scala

Data

Novembre 2019

Revisione

1  2  3  4  5  6

Titolo elaborato

## Elaborati tecnici descrittivi

Relazione sulla gestione delle materie

<b>TIPOLOGIA ELABORATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

### PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

**Ing. Gaetano Suppa**

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

### GEOLOGO

**Dott. Geol. Giuseppe Doronzo**

Iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Campania n. 747

### R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"

**Ing. Marcello Nicodemo**

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984

Rif.to archivio digitale: N.31b.2019/Ve.Ing.

CUP: E37B16001500004

## RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

### Premessa

Il presente documento costituisce il "Piano di Indagine ai fini dell'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" per verificare la non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017 nonché definisce e quantifica i materiali da conferire in discarica.

Poiché l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera comporterà scavi e, di conseguenza, la produzione di terre e rocce da scavo, lo studio ha l'obiettivo di fornire indicazioni per la corretta classificazione del materiale da scavo nell'ambito del progetto in esame, in conformità con le previsioni progettuali dell'opera e nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, con riferimento all'impatto ambientale, l'ipotesi progettuale privilegiata per la gestione dei materiali da scavo è il riutilizzo all'interno dello stesso sito di produzione, come previsto dall'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dal nuovo DPR 13 giugno 2017 n. 120.

Durante la realizzazione delle opere, il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo e successivamente il suo riutilizzo all'interno dello stesso sito di produzione ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dall'Art. 24 del D.P.R. 120/2017, previo accertamento dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito. A tale scopo si è prevista un'adeguata attività di caratterizzazione dei suoli prima dell'inizio dei lavori al fine di accertare i requisiti ambientali dei materiali scavati ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero l'esclusione degli stessi dal regime dei rifiuti. La caratterizzazione ha avuto lo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo connesse alle attività di realizzazione dell'opera in progetto.

Accertata la conformità dei suoli alle CSC previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., accertata mediante metodi analitici certificati, il materiale da scavo sarà riutilizzato. Il materiale non direttamente riutilizzabile sarà invece destinato ad impianti di conferimento, conformemente al regime legislativo vigente in materia di rifiuti.

### Normativa di riferimento

Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte diverse modifiche alla normativa applicabile ai materiali da scavo per regolarne l'esclusione dalla "gestione come rifiuto". Dal 22 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, che riformula la disciplina ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di opere. Adottato sulla base dell'Art. 8 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164., il nuovo regolamento incide sul complesso panorama legislativo in tema di materiali da scavo stratificatosi nel corso degli anni, disponendo da un lato l'abrogazione di diverse disposizioni di settore e dall'altro confermando la validità di alcune pregresse norme. Esso introduce una nuova disciplina sui controlli e rimodula le regole di dettaglio per la gestione come sottoprodotti dei materiali da scavo eleggibili, dettando anche nuove disposizioni per l'amministrazione delle terre e rocce fin dall'origine escluse dal regime dei rifiuti (ex. Art 185 del D.LGS. 152/06) e per quelle, invece, da condurre come rifiuti.

La definizione di terre e rocce da scavo è dettagliata all'Art. 2, comma 1, lettera c) come segue: Terre e rocce da scavo: "il suolo scavato derivante da attività finalizzate alla

realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso".

I criteri da rispettare per la corretta gestione delle TRS, in base all'attuale configurazione normativa, possono essere distinti in funzione dei seguenti aspetti:

- ipotesi di gestione adottate per il materiale da scavo:
  - riutilizzo nello stesso sito di produzione;
  - riutilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione;
  - smaltimento come rifiuti e conferimento a discarica o ad impianto autorizzato;
- volumi di terre e rocce da scavo movimentate, in base a cui si distinguono:
  - cantieri di piccole dimensioni – Volumi di TRS inferiori a 6.000 m<sup>2</sup> ;
  - cantieri di grandi dimensioni – Volumi di TRS superiori a 6.000 m<sup>2</sup> ;
- assoggettamento o meno del progetto alle procedure di VIA e/o AIA;
- presenza o meno, nelle aree interessate dal progetto, di siti oggetto di bonifica.

In funzione di tali circostanze, il quadro normativo può dunque essere riassunto nella tabella alla pagina seguente.

Il presente progetto rientra per quota parte nel primo caso della tabella precedente: utilizzo nello stesso sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti nell'ambito della realizzazione di opere o attività non sottoposte a VIA o ad AIA ovvero occorre verificare la non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017, Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.L. 2/2012 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2012 relativamente al materiale di riporto (test di cessione).

Nei paragrafi successivi sono meglio dettagliate le indicazioni normative riferibili alle due possibili modalità di gestione del materiale da scavo nell'ambito del progetto in esame, ovvero:

- smaltimento e conseguente gestione nell'ambito del regime dei rifiuti qualora il materiale da scavare dovesse eccedere i quantitativi necessari o risultare non conforme al riutilizzo in situ;
- riutilizzo del materiale all'interno dello stesso sito di produzione qualora specifiche indagini ne certifichino la conformità.

CASO	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTI DOVUTI
Utilizzo nello stesso sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti nell'ambito della realizzazione di opere o attività non sottoposte a VIA o ad AIA	<p><b>Deroga al regime dei rifiuti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. 120/2017, Art. 24</li> <li>- Art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., purché non vi sia la necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere. (Cfr. Par. 3.2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare la non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017, Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.L. 2/2012 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2012 relativamente al materiale di riporto (test di cessione).</li> </ul>
Utilizzo nello stesso sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o ad AIA	<p><b>Deroga al regime dei rifiuti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. 120/2017, Art. 24</li> <li>- Art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., purché non vi sia la necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere. (Cfr. Par. 3.2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare di un "Piano preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;</li> <li>- Verificare la non contaminazione ai sensi dell'all. 4 del D.P.R. 120/2017, Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.L. 2/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2012 relativamente al materiale di riporto (test di cessione).</li> </ul>
Utilizzo di materiali da scavo in siti diversi da quelli in cui sono stati prodotti, nell'ambito di grandi cantieri (produzione di materiali da scavo > a 6.000 m <sup>3</sup> ) di opere soggette a VIA o ad AIA	<p><b>Sottoprodotti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. 120/2017, Capo II</li> <li>Il Decreto non si applica alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.Lgs. 152/06 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte).</li> <li>- Ex D.M. 161/2012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazione del Piano di Utilizzo come dettagliato nell'Allegato 5 del D.P.R. 120/2017</li> </ul>
Utilizzo di materiali da scavo in siti diversi da quelli in cui sono stati prodotti, nell'ambito di "piccoli cantieri" (produzione di materiali da scavo < a 6.000 m <sup>3</sup> ) di opere non soggette a VIA o ad AIA	<p><b>Sottoprodotti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. 120/2017, Artt. 20 e 21 se sono verificate le condizioni di cui all'art. 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, della Dichiarazione di utilizzo (modulo di cui all'allegato 6 del D.P.R. 120/2017)</li> </ul>
Utilizzo di materiali da scavo in siti diversi da quelli in cui sono stati prodotti, nell'ambito di "grandi cantieri" (produzione di materiali da scavo a 6.000 m <sup>3</sup> ) di opere non soggette a VIA o ad AIA	<p><b>Sottoprodotti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. 120/2017, Capo IV, Art. 22, ovvero Artt. 20 e 21 se sono verificate le condizioni di cui all'art. 4;</li> <li>- Ex Art. 184-bis del D.L.gs. 152/06, se sono verificate le condizioni di cui all'ex art. 41-bis del DL n. 69/13.</li> </ul>	
Materiale da scavo non idoneo al riutilizzo o non conforme alle CSC di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V)	<p><b>Rifiuti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. 120/2017, Art. 23</li> <li>- Regime dei rifiuti (Cfr. paragrafo successivo).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conferimento ad idoneo impianto di recupero o smaltimento</li> </ul>

## Regime dei rifiuti

Il materiale generato dalle attività di scavo qualitativamente non idoneo per il riutilizzo o risultato non conforme alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (di seguito CSC), deve essere gestito come rifiuto in conformità alla Parte IV - D.Lgs 152/06 e s.m.i. è destinato ad idonei impianti di recupero/smaltimento, privilegiando le attività di recupero allo smaltimento finale.

Quindi, di tutto il terreno scavato, quello che non viene riutilizzato perché contaminato deve essere conferito in idoneo impianto di trattamento o recupero o, in ultima analisi, smaltito in discarica.

Per il terreno che costituisce rifiuto va privilegiato il conferimento in idonei Impianti di Trattamento o Recupero (con conseguente minore impatto ambientale e minori costi di gestione).

La normativa di riferimento per la gestione del materiale come rifiuto è di seguito elencata:

- Legge 25 gennaio 1994, n. 70 “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 145 “Formulario per il trasporto”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 148 “Registri di carico/scarico”;
- -Decreto del Ministero dell’Ambiente 12 giugno 2002, n. 161 “Norme tecniche per il recupero agevolato dei rifiuti pericolosi”;
- Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce – Discariche di rifiuti”;
- Norma UNI 10802 ottobre 2004 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”;
- Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 “Incenerimento dei rifiuti – Attuazione della direttiva 2000/76/Ce”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare: Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, Titolo I “Gestione dei rifiuti”, artt. 177 - 216-ter;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 settembre 2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 agosto 2005”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - cd. «Tu Sistri»”;
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
- Decreto ministeriale 24 aprile 2014
- Legge 11 agosto 2014 n. 116
- Linea Guida LG042 Golden Rule.

In aggiunta a quanto sopra, nel D.P.R. 120/2017 sono indicate nuove condizioni e prescrizioni in presenza delle quali, le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti possono essere oggetto di deposito temporaneo, introducendo una disciplina speciale rispetto a quella individuata dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nello specifico, le terre e rocce da scavo collocate in deposito temporaneo presso il sito di produzione possono essere raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative (cfr. Art. 23 D.P.R. 279/2016):

1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 metri cubi di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

### **Riutilizzo del materiale da scavo nel luogo di produzione**

Il riutilizzo in sito del materiale da scavo è normato dall'art. 185, Comma 1, Lettera C, D.lgs. 152/06 e s.m.i. che esclude dal campo di applicazione della Parte IV "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato" (Legge 2/2009).

La norma in particolare esonera dal rispetto della disciplina sui rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) i materiali da scavo che soddisfino contemporaneamente tre condizioni:

1. presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale (le CSC devono essere inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti dall'Allegato 5, Tabella 1 colonna A o colonna B Parte IV del D.lg. 152/06 a seconda della destinazione del sito). In presenza di materiali di riporto, vige comunque l'obbligo di effettuare il test di cessione sui materiali granulari, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 05 febbraio 1998 (norma UNI10802-2004), per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Ove si dimostri la conformità dei materiali ai limiti del test di cessione (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06), si deve inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica di siti contaminati.
2. materiale escavato nel corso di attività di costruzione;
3. materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito (assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale).

L'esclusione può valere per la sola attività di escavazione e non per attività diverse, come la demolizione, purché sia avvenuta durante un'attività di costruzione.

Il riutilizzo in sito è inoltre disciplinato con maggior dettaglio dal D.P.R. 120/2017 il quale stabilisce che per le opere o attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale, "la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti».

L'art. 24, sancisce inoltre che, nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito di opere, come nella fattispecie del progetto di che trattasi, o sottoposte a VIA, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.152/2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello S.I.A., attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti". Successivamente, in fase di progettazione esecutiva, il proponente o l'esecutore:

- effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale;
- redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo, un apposito progetto in cui siano definite:
  1. le volumetrie definitive di scavo;
  2. la quantità del materiale che sarà riutilizzato;
  3. la collocazione e durata dei depositi temporanei dello stesso;
  4. la sua collocazione definitiva.

Gli esiti di tali attività vanno trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) o all'Agenzia Provinciale di Protezione Ambientale (APPA), prima dell'avvio dei lavori. Qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce vanno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La non contaminazione delle terre e rocce da scavo è verificata ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017 stesso.

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 Allegato 5, al Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti siano dovuti a caratteristiche naturali del terreno o a fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate siano relative a valori di fondo naturale. In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo può essere consentita a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito si collochi nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale.

### **Modalità di scavo e tecniche applicate**

Per la realizzazione dell'intervento in progetto sono previste diverse modalità di lavorazione legate principalmente ad operazioni di scavo e di utilizzo dei materiali.

L'attività di scavo e utilizzo, oggetto di interesse del presente piano, può essere articolata nelle seguenti operazioni:

- operazioni di scavo,
- operazioni di carico, trasporto e scarico,
- operazioni in deposito temporaneo all'interno della stessa area di cantiere operativa,
- operazione di utilizzo per rinterri, riempimenti, terrapieni e rilevati.

Di seguito si elencano i principali mezzi operativi utilizzati:

- pale meccaniche gommate o cingolate,
- escavatori meccanici con benna o martellone,
- automezzi da carico (articolati, dumper, camion)
- trivelle di perforazione
- autobetoniera e pompa.

### **Scavi da scotico**

Per gli scavi di scotico, sono utilizzati mezzi dotati di lame e/o benna che a più passaggi asportano gli strati di materiale accantonandolo ai lati del sedime di intervento. In alternativa il materiale è depositato temporaneamente o in prossimità dello scavo stesso o in uno spazio dedicato comunque all'interno della stessa area operativa di cantiere in attesa o del successivo reimpiego in rilevati e in terrapieni per rimodellamenti mitigativi.

### **Scavi di sbancamento**

Per gli scavi di sbancamento sono usati prevalentemente escavatori meccanici cingolati. In relazione alla tipologia di scavo da eseguire, alla profondità e quantità di materiale da scavare, all'escavatore può essere affiancata una pala caricatrice che provvede a caricare i mezzi di trasporto utilizzati per lo spostamento del materiale scavato all'interno del cantiere. Accertate le caratteristiche geotecniche e geologiche, il materiale può essere accantonato in prossimità dello scavo per il successivo riutilizzo (riempimenti, sagomature, finiture finali e/o modellamenti per mitigazioni ambientali) all'interno dello

stesso sito di scavo o depositato temporaneamente in un'area all'interno della stessa area operativa di cantiere limitando il trasporto ad una distanza estremamente ridotta dalla zona di scavo.

### Rinterri

La lavorazione consiste nella chiusura di scavi eseguiti con materiali inerti e/o materiali di risulta provenienti da scavo fino alla sistemazione del piano secondo progetto. L'attività è composta unicamente dalla messa in opera e stesa del materiale mediante scavatore.

### Formazione del terrapieno e dei rilevati

La lavorazione consiste nella formazione di rilevati con materiali inerti e/o materiali di risulta e/o terreno vegetale provenienti da attività di scavo o scotico fino alla quota di progetto. La prima parte dell'attività consiste nella posa in opera del materiale direttamente attraverso il ribaltamento del cassone del camion e la stesa. Successivamente si procede alla compattazione del materiale previa bagnatura del terreno stesso.

La lavorazione è composta quindi da quattro attività che si esplicano in due fasi distinte:

#### a) Fase 1

- Messa in opera del materiale mediante scarico diretto dal camion;
- Stesa del materiale.

#### b) Fase 2 (solo per la formazione dei rilevati)

- Bagnatura del terreno;
- Compattazione a macchina del terreno.

### Gestione delle terre e rocce da scavo

Durante la realizzazione delle opere, il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo **deposito temporaneo e successivamente il suo riutilizzo**, all'interno dello stesso sito di produzione (ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dall'Art. 24 del D.P.R. 120/2017), previo accertamento, durante la fase esecutiva, dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito.

In generale in base alle specifiche destinazioni d'uso delle aree d'intervento in funzione dei risultati analitici ottenuti a seguito dell'esecuzione di specifiche indagini, è possibile configurare n. 2 diverse ipotesi di gestione, come di seguito specificato:

#### 1. Conformità ai limiti di cui alla colonna A o B, tabella 1 allegato 5, al titolo v, parte quarta del d.lgs. 152/06 in funzione della specifica destinazione.

In caso di conformità dei materiali indagati alle CSC previste dal D.Lgs 152/06 per specifica destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. previo comunque accertamento analitico durante la fase esecutiva, il materiale da scavo potrà essere riutilizzato nel medesimo sito in cui è stato prodotto.

Nell'eventuale presenza di terreni di riporto, dovrà comunque essere verificata la conformità del test di cessione alle CSC acque sotterranee.

Le matrici terreni di riporto che non fossero conformi al test di cessione sono considerate fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse.

#### 2. Superamenti dei limiti di cui alla colonna A o B in funzione della specifica destinazione

Nei casi in cui è rilevato il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A (Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o di Colonna B, e non risulti possibile dimostrare che le concentrazioni misurate siano relative a valori di fondo naturale,

il materiale da scavo non potrà essere riutilizzato nello stesso sito di produzione e verrà gestito come rifiuto (smaltimento/recupero) ai sensi della vigente normativa in materia.

In tal caso, il riempimento delle aree di scavo dovrà essere effettuato con materiali inerti certificati, attestanti l'idoneità (per qualità, natura, composizione, ecc.) degli stessi al ripristino dello scavo. Nell'eventuale presenza di terreni di riporto, dovrà comunque essere verificata la conformità del test di cessione alle CSC acque sotterranee. Le matrici terreni di riporto che non fossero conformi al test di cessione sono considerate fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse.

La movimentazione dei materiali avverrà esclusivamente con mezzi e ditte autorizzate secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06.

Il materiale da scavo idoneo al riutilizzo all'interno dello stesso sito di produzione o da destinare ad apposito impianto di conferimento sarà depositato in spazi appositamente individuati all'interno dell'area di cantiere, nei pressi dei siti di produzione delle terre. In caso di superamento delle CSC o nel caso di eccedenza, il materiale sarà accantonato in apposite aree dedicate e in seguito caratterizzato ai fini dell'attribuzione del codice CER per l'individuazione dell'impianto autorizzato. Le terre di scavo eccedenti verranno utilizzate per la realizzazione di un terrapieno di rimodellamento in corrispondenza del sito di produzione delle terre.

#### **Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo da gestire come rifiuti**

Le Terre e Rocce da scavo non conformi alle CSC e quelle non riutilizzabili in quanto eccedenti, saranno accantonate in apposite aree dedicate e, successivamente, caratterizzate ai fini dell'attribuzione del codice CER per l'individuazione dell'impianto autorizzato.

Le TRS saranno quindi raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative (Art. 23 del D.P.R. 120/2017):

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 4000 m<sup>3</sup> di cui al massimo 800 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Il deposito temporaneo sarà effettuato nel rispetto delle norme tecniche relative a ciascun rifiuto e il raggruppamento dei rifiuti, all'interno del deposito temporaneo, sarà effettuato per tipologie omogenee. L'area adibita al deposito sarà separata rispetto ai luoghi ove si svolgono altre attività, ma tale da consentire una ottimale gestione e controllo dei materiali. Tale area sarà delimitata e opportunamente contrassegnata, resistente alle intemperie, ben visibile e ben compresa anche a distanza e garantire il completo isolamento delle sottostanti matrici ambientali (suolo e/o acque sotterranee) tramite l'uso di teli impermeabilizzanti i cui bordi saranno piegati in modo da evitare eventuali sversamenti sul terreno.

Per il terreno che costituisce rifiuto va privilegiato il conferimento in idonei Impianti di Trattamento o Recupero (con conseguente minore impatto ambientale e minori costi di gestione). In ogni caso, per i rifiuti vanno adottate le modalità previste dalla normativa vigente (Titolo IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Per la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali, sui campioni di terreno deve essere prevista l'esecuzione di "un set analitico" finalizzato all'attribuzione del Codice CER. Per i materiali da scavo che dovranno essere necessariamente conferiti in discarica sarà obbligatorio eseguire anche il test di cessione ai sensi del D.M. 27/09/2010, ai fini di stabilire i limiti di concentrazione dell'eluato per l'accettabilità in discarica.

Relativamente al trasporto, a titolo esemplificativo verranno impiegati come di norma camion con adeguata capacità (circa 20 mc), protetti superiormente con teloni per evitare la dispersione di materiale durante il tragitto.

Al fine di consentire la tracciabilità dei materiali interessati dall'escavazione sarà redatta la prescritta documentazione che consentirà anche nel tempo di individuare l'intera filiera percorsa dal materiale.

Le operazioni di trasporto e conferimento agli impianti finali di destinazione vengono effettuate previa compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) dove vengono indicate tutte le informazioni necessarie a definirne la tracciabilità, ovvero a definire tutti i collegamenti dal momento della messa in carico sul registro, dello scarico, al trasporto presso l'impianto finale.

Tale documentazione come per legge sarà custodita almeno per i successivi cinque anni e sarà disponibile presso la società committente dell'opera.

Il trasporto del rifiuto è accompagnato inoltre dal relativo certificato di analisi, rilasciato dal laboratorio chimico accreditato, dove sono indicate, oltre al codice CER, tutte le informazioni necessarie a caratterizzare il rifiuto da un punto di vista chimico-fisico.

La gestione dei rifiuti sarà effettuata mediante l'ausilio di contratti aperti con fornitori opportunamente qualificati che esplicano l'attività di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale.

A seconda della classificazione, delle caratteristiche chimico-fisiche, e dalla natura degli inquinanti presenti nei rifiuti, i rifiuti prodotti dalle attività di progetto saranno conferiti presso i seguenti impianti:

1. Recupero:

- impianti di macinazione e recupero di rifiuti inerti e terre e rocce;

2. Smaltimento:

- impianti di stoccaggio e/o smaltimento rifiuti inerti;
- impianti di stoccaggio e/o smaltimento rifiuti non pericolosi.

In base alla caratterizzazione, terre e rocce da scavo non riutilizzabili, devono essere trasportati, conferiti e sistemati alla/e discarica/e o impianto/i di trattamento autorizzata/e/i.

La disponibilità relativa alla capienza ed all'accessibilità degli impianti di trattamento e/o discariche, sarà assicurata nel totale rispetto della Legislazione vigente, degli Strumenti Urbanistici locali e dei vincoli imposti dalle competenti Autorità.

Concluso il conferimento del materiale a sistemazione definitiva, l'area utilizzata per la realizzazione dei cumuli sarà ripristinata nella situazione ante-operam; saranno smantellate tutte le opere provvisorie e l'area sarà caratterizzata come previsto dal DM 152/06 e s.m.i. ed eventualmente sottoposta agli interventi di ripristino ambientali necessari.

Nella tabella seguente si riportano, per ciascuna tipologia di materiali da scavo che si prevede produrre, la relativa attività di gestione qualora le terre e le rocce da scavo siano gestite come rifiuto in conformità alla Parte IV - D.Lgs 152/06 e s.m.i..

CER 170203	plastica	D15; D13; D14; R3; R13;
CER 170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	D15;
CER 170405	ferro e acciaio	D15; D13; D14; R4; R13;
CER 170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	D9; D13; D14; D15;
CER 170904	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	D15; D13; D14; R3; R4; R5; R13

Per quanto riguarda il recupero sussistono i seguenti codici previsti dall'allegato C del D.Lgs 152/2006:

CODICE OPERAZIONE DI RECUPERO (AII. C)	DESCRIZIONE
<b>R3</b>	Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
<b>R4</b>	Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
<b>R5</b>	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
<b>R13</b>	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Lo smaltimento dei rifiuti verrà effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere infatti il più possibile ridotti sia in massa che in volume e smaltiti tramite una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento attraverso le migliori tecniche disponibili tenendo conto anche del rapporto costi/benefici complessivi.

Prima dello smaltimento o recupero finale i rifiuti possono essere oggetto di specifici trattamenti di tipo chimico-fisico per renderli conformi alle norme tecniche che regolano queste tipologie di attività.

I rifiuti che saranno prodotti possono essere ricondotti in linea generale alle seguenti operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

CODICE OPERAZIONE DI SMALTIMENTO (AII. B)	DESCRIZIONE
<b>D1</b>	Deposito sul o nel suolo (es. discarica).
<b>D9</b>	Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).
<b>D13</b>	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
<b>D14</b>	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
<b>D15</b>	Deposito Preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il Deposito Temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti.

Per quanto concerne le operazioni di cui ai punti D13, D14 e D15 dell'allegato B, la responsabilità del produttore è esclusa a condizione che quest'ultimo, oltre alla quarta copia di ritorno del FIR, debitamente sottoscritta per accettazione da parte dell'impianto di destinazione, abbia ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B.

Dalle informazioni disponibili circa le attività ambientalmente rilevanti, attuali e passate, presenti sul sito d'intervento è presumibile che le attività di scavo producano tipologie di rifiuti classificabili come "non pericolosi" e quindi conferibili presso un impianto di recupero autorizzato o, se necessario, un impianto di smaltimento che, (considerate le caratteristiche chimiche, presumibilmente una discarica per rifiuti speciali non pericolosi).

Di seguito si riportano, a titolo puramente indicativo, le cave e le discariche individuate in prossimità dell'area di intervento. In particolare, in maniera indicativa e non esaustiva, si segnalano di seguito i siti per l'approvvigionamento di materiali utili per le operazioni di cantiere e di conferimento (discariche) dei materiali provenienti dagli scavi attrezzati di

impianti di riutilizzo dei suddetti materiali per l'eventuale impiego nell'ambito del cantiere stesso (presumibilmente integrale rispetto alle quantità scavate).

Siti di conferimento:

Denominazione	Indirizzo	Località
Mastromarino Antonio	Loc. Pezzagrande	Eboli (SA)
A.L.A. Di Genio Costruzioni Srl	C.da Scifro	Ascea (SA)
Logarzo Srl	Via Ponte Tre Archi	Casal Velino (SA)

Siti per l'approvvigionamento di materiali utili per le altre necessità di cantiere:

Denominazione	Indirizzo	Località
Inerti Adinolfi Srl	Via Colombo	Battipaglia (SA)
In.Ca. Spa	Via Eboli	Battipaglia (SA)
Co.Ge.Ter. Snc	CNT Cioffi	Eboli (SA)

### **Piano di indagini**

Il presente capitolo illustra le attività d'indagine che sono state eseguite al fine di ottenere una caratterizzazione delle aree oggetto degli interventi previsti.

Lo scopo principale dell'attività è stata la verifica dello stato di qualità dei terreni nelle aree destinate alla realizzazione degli interventi, mediante indagini dirette comprendenti il prelievo e l'analisi chimica di campioni di suolo e il confronto dei dati analitici con i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito. Le attività sono state eseguite in accordo con i criteri indicati nel D.Lgs. 152/2006 e nel documento APAT "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati - APAT - Manuali e Linee Guida 43/2006."

I punti di indagine sono stati ubicati in modo da consentire un'adeguata caratterizzazione dei terreni delle aree di intervento, tenendo conto della posizione dei lavori in progetto e della profondità di scavo.

Per quanto concerne le analisi chimiche, si è preso in considerazione un set di composti inorganici e organici tale da consentire di accertare in modo adeguato lo stato di qualità dei suoli. Le analisi chimiche sono state eseguite adottando metodiche analitiche ufficialmente riconosciute.

Sulla base dei risultati analitici sono state determinate:

- le quantità di terre da riutilizzare in sito, per i riempimenti degli scavi,
- le quantità da avviare a smaltimento in discarica e le relative tipologie di discariche.

### **Criteri di ubicazione dei punti di indagine**

La caratterizzazione chimica da effettuarsi in sito dei terreni interessati è stata definita in base all'estensione delle aree o tratti di progetto con lo scopo di ottenere, prima della fase di scavo, un esaustivo grado di conoscenza dei requisiti ambientali. Di conseguenza tale attività ha avuto anche lo scopo di determinare eventuali situazioni di contaminazione o di individuare valori di concentrazione di fondo naturale.

Nella predisposizione del presente piano di indagine sono state tenute in conto le pressioni antropiche presenti, le conoscenze desunte dagli studio geologici facenti parte il presente progetto e, ovviamente, alle tipologie di intervento previste in progetto.

In relazione a ciò, nell'ubicazione delle indagini si sono tenuti perciò in conto di alcuni principali aspetti:

- omogeneità litologica;

- tipologie delle aree interferite;
- tracciato lineare;
- particolarità e tipologia delle opere previste, caratterizzate da una certa omogeneità.

### **Numero e caratteristiche dei punti di indagine**

Alla luce di quanto precedentemente esposto, considerato che le attività in progetto riguardano o tracciati lineari o scavi con profondità medie inferiori al metro, con l'attraversamento di un solo orizzonte pedologico, al fine di prelevare un numero di campioni di terreno sufficientemente rappresentativo del materiale di scavo prodotto, sono stati definiti in media 80 punti di indagine da ubicare laddove ritenuto opportuno dalla D.L..

### **Numero e modalità dei campionamenti**

Le quantità di prelievi su ciascun punto di indagine individuato ha tenuto in conto le indicazioni dell'allegato 4 del DPR 120. Tutti i campioni sono stati prelevati in numero adeguato per poter effettuare tutte le analisi, identificati attraverso etichette con indicata la sigla identificativa del punto di campionamento, del campione e della profondità di campionamento. I campioni, contenuti in appositi contenitori sterili, sono stati mantenuti al riparo dalla luce e dalle temperature, come previsto dalla norma. I campioni sono stati consegnati al laboratorio analisi certificato prescelto dopo essere stati trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli 80 punti di indagine distribuiti configurandosi la situazione di tracciato lineare o scavi con profondità massime nell'ordine del metro e incontrando una sola litologia, è stato effettuati un prelievo per ogni punto ad una profondità di un metro.

Qualora, nasca la necessità di un approfondimento delle indagini a profondità diverse, preliminarmente impossibili da raggiungere, ci si riserverà la possibilità di eseguire talune indagini in corso d'opera, secondo le indicazioni di cui all'allegato 9 del D.P.R. 120/2017.

### **Modalità di esecuzione degli scavi e dei sondaggi**

La caratterizzazione ambientale è stata eseguita mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee), effettuati per mezzo di escavatori. Le attrezzature utilizzate per il campionamento presentavano materiali tali da non influenzare le caratteristiche del suolo.

Le operazioni di sondaggio sono state eseguite rispettando alcuni criteri di base essenziali al fine di rappresentare correttamente la situazione esistente in sito, in particolare:

- gli scavi sono stati condotti in modo da garantire il campionamento in continuo di tutti i litotipi, garantendo il minimo disturbo del suolo e del sottosuolo;
- profondità di prelievo nel suolo è stata determinata con la massima accuratezza possibile.
- È stata adottata ogni cautela al fine di non provocare la diffusione di inquinanti a seguito di eventuali eventi accidentali ed evitati fenomeni di contaminazione indotta, generata dall'attività di campionamento;
- Il prelievo dei campioni è stato eseguito immediatamente dopo la realizzazione dello scavo, i campioni sono stati riposti in appositi contenitori, e univocamente siglati;
- il campione prelevato è stato conservato con tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo ogni possibile alterazione
- è stata impiegata, ad ogni nuova manovra, strumentazione pulita ed asciutta.

Il prelievo degli incrementi di terreno e ogni altra operazione ausiliaria (separazione del materiale estraneo, omogeneizzazione, suddivisione in aliquote, ecc.) è stata eseguita seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e in accordo con la Procedura ISO 10381-2:2002 Soil Quality - Sampling - Guidance on

sampling of techniques, nonché con le linee guida del Manuale UNICHIM n° 196/2 Suoli e falde contaminati – Campionamento e analisi. Il materiale prelevato è stato preparato scartando in campo i ciottoli ed il materiale grossolano di diametro superiore a circa 2 cm, quindi sottoponendo il materiale a quartatura/omogeneizzazione e suddividendolo, qualora richiesto, in due replicati, dei quali:

- uno destinato alle determinazioni quantitative eseguite dal laboratorio di parte;
- uno destinato all'archiviazione, a disposizione dell'Ente di Controllo, per eventuali futuri approfondimenti analitici, da custodire a cura del Committente.
- un terzo eventuale replicato, quando richiesto, verrà confezionato in contraddittorio solo alla presenza dell'Ente di Controllo.

Le determinazioni analitiche in laboratorio sono state condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è stata determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Non essendoci evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche sono state condotte sulla frazione granulometrica inferiore ai 2 cm, e la concentrazione è riferita allo stesso.

### Parametri da determinare

Si è supposto che la principale fonte di potenziale contaminazione del suolo interessato dal possa essere rappresentata dal rivestimento bituminoso delle condotte. Pertanto, nei campioni di terreno prelevati si è ritenuto opportuno ricercare i principali metalli pesanti ed idrocarburi pesanti, con l'aggiunta dei composti aromatici e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Inoltre per essere più aderenti alle nuove disposizioni normative e di sicurezza dell'ambiente è stato considerato anche il parametro Amianto per i punti di indagine localizzati in prossimità dell'infrastruttura stradale esistente. Di seguito si specifica l'elenco del set chimico scelto per i campioni di terreno suddiviso per classi analitiche:

- Composti inorganici: Arsenico (As); Cadmio (Cd); Cobalto (Co); Cromo (Cr) totale; Cromo (Cr) VI; Mercurio (Hg); Nichel (Ni); Piombo (Pb); Rame (Cu); Vanadio (V); Zinco (Zn);
- Idrocarburi: idrocarburi leggeri (C<12); idrocarburi pesanti (C>12).
- Composti aromatici: Benzene; Etilbenzene; Stirene; Toluene; xilene; (m+p)-xilene; xileni (Somma Medium Bound); Sommatoria organici aromatici.
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): Benzo(a)antracene; Benzo(a)pirene; Benzo(b)fluorantene; Benzo(k)fluorantene; Benzo(g,h,i)perilene; Crisene; Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,i)pirene; Dibenzo(a,l)pirene; Dibenzo(a,h)pirene; Dibenzo(a,h)antracene; Indeno(1,2,3-cd)pirene; Pirene; Ipa Totali.
- Amianto.

Le concentrazioni dei parametri analizzati sono state determinate riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro seguendo il D.Lgs. 152/2006 (Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5).

Infine le analisi di laboratorio sui campioni sono state effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Allo scopo si è ricorso a laboratori di analisi certificati ai sensi della normativa vigente in modo conforme a quanto richiesto dalla UNI CEN EN ISO 17025.

## Volumetria delle rocce e terre da scavo e degli altri materiali prodotti

Come descritto nel paragrafo 2, l'articolo 24, al comma 3 lettere d ed e del DPR 120/2017 prevede che vengano indicate le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo in generale e le modalità e le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da utilizzare in sito. Con riferimento specifico a quanto è oggetto della presente relazioni, le terre e rocce da scavo, così come definite dall'articolo 2 lettera c del DPR 120, sono quelle derivanti dalle operazioni di scavo e che pertanto fanno riferimento alla voce produzioni. In aggiunta, per la definizione del materiale da conferire in discarica si considereranno anche le quantità volumetriche derivanti dalla fresatura delle pavimentazioni stradali esistenti.

### Quantificazione dei materiali da conferire a rifiuto

- Terre e rocce da scavo (cod. CER 170504)

La produzione di terre e rocce da scavo associate al presente progetto sono stimate complessivamente in ca. **48.977 mc**. Ipotizzandone un recupero e riutilizzo nei rinterrati e nello strato di biostabilizzato per 27.061 mc, occorrerà quindi trasferire a rifiuto la restante quota parte della volumetria pari a circa 21.916 mc. A tale quantificazione occorrerà aggiungere la quota parte della fondazione stradale demolita (22 cm dei 27 cm complessivi della stratigrafia), pari a 5.925 mc. La concorrenza massima complessiva dunque delle terre e rocce da scavo da conferire a rifiuto sarà dunque pari a **27.841 mc**.

- Fresato d'asfalto e bitume (cod. CER 170302)

La quantificazione del bitume da conferire a discarica è quantificabile sommando il volume complessivo del fresato d'asfalto (2.020 mc) alla restante porzione della fondazione stradale demolita composta da materiale analogo / binder (5 cm dei 27 cm complessivi della stratigrafia), pari a ca. 1.346 mc. La concorrenza complessiva del fresato d'asfalto e bitume da conferire a discarica sarà quindi pari a ca. **3.366 mc**.

Gli oneri per lo smaltimento, in base ai tre preventivi in possesso della scrivente Società, allegati presente relazione, possono essere stimati come riportato nella seguente tabella.

Cod. CER	Descrizione	Costo unitario	Densità media	Volumi a rifiuto	Quantità (t)	Oneri di discarica
170504	Terre e rocce da scavo	8,00 €/ton	1,50 t/mc	27.841 mc	41.762 mc	334.101 €
170302	Fresato d'asfalto	8,00 €/ton	1,80 t/mc	3.366 mc	6.060 mc	48.481 €
					<b>Totale</b>	<b>382.582 €</b>

### Quantificazione e costo dei campionamenti e delle caratterizzazioni

Il costo parametrico assunto per le analisi di caratterizzazione dei materiali è di 500 €/cad. Considerando l'esigenza di effettuare un minimo di un campionamento ogni 500 metri lineari di tracciato, occorrerà la realizzazione di un numero presunto complessivo di n. 70 campionamenti lungo sviluppo dei tracciati oggetto d'intervento (35 km ca., considerati al netto della quota parte di tracciati esistenti e strade non interessati dal progetto) oltre n. 10 campionamenti accessori potenzialmente necessari riferibili in particolare alla quota parte dei materiali a base bituminosa da conferire, per complessivi n. 80. È dunque q un costo complessivo per la caratterizzazione dei terreni da impiegare **40.000 €**.

### Collocazione e durata del deposito delle terre e rocce da scavo

Nell'ambito di ciascun sottocantiere sarà individuato un sito di deposito delle terre in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, lettera b, punto 3.

La viabilità dei mezzi di conferimento delle terre dall'area di produzione all'area di deposito temporaneo è esclusivamente interna all'area di cantiere. L'area di deposito avrà una durata limitata nel tempo e pari, al più, alla durata prevista per le lavorazioni che comportano un attività di scavo.

### Collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo

La produzione dei materiali da scavo è costituita essenzialmente da scavi di sbancamento a sezione obbligata ed è sostanzialmente caratterizzata dalla produzione di materiale potenzialmente riutilizzabile.

Il volume escavato complessivo, previsto da progetto risulta essere pari a **48.977 mc.** Il terreno scavato sarà riutilizzato conformemente al regime legislativo vigente in materia di rifiuti, previo buon esito della caratterizzazione, entro la misura prevista di **27.016 mc.**

### Indicazioni per l'impresa

L'Appaltatore, in qualità di produttore e gestore dei materiali da scavo, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di volontà in merito alle modalità di gestione dei materiali di scavo ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, riportandovi inoltre l'anagrafe dell'impresa e le informazioni di base relative al sito di scavo, superfici interessate e volumi da movimentare. Questa dichiarazione sarà resa ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e sarà inviata alle Autorità territoriali competenti.

Sarà onere dell'Appaltatore tenere, nell'ambito delle lavorazioni, una documentazione per comprovare la corretta gestione dei materiali in caso di riutilizzo in sito, in caso di smaltimento in discarica o avviamento a recupero, determinando i volumi di terra effettivamente riutilizzati e richiamando le diverse fasi di lavorazione.

Nel caso venga richiesto, la documentazione potrà essere sottoposta a verifica da parte delle Autorità di competenza territoriale.



Mastromarino Antonio  
Loc. Pezzagrande Area P.I.P. – 84025 Eboli (SA)  
Tel./ Fax 0828 363829  
Email: [info@mastromarinoantonio.it](mailto:info@mastromarinoantonio.it)  
Sito Web: [www.mastromarinoantonio.it](http://www.mastromarinoantonio.it)  
P. IVA 01110110655

Spett.Le VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.  
Loc. Piano della Rocca  
84060 - Prignano Cilento (SA)

### Regione Campania Decreto Dirigenziale N. 153 DEL 15/12/2017

Codice C.E.R.	Descrizione codice (R13 – R12 – R5)	€/ton.
17.01.01	Cemento	20,00
17.01.02	Mattoni	16,00
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	16,00
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*	20,00
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	20,00
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	30,00
17.05.06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05*	45,00
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07*	20,00
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diverso da quello di cui alla voce 17.08.01*	120,00
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01* 17.09.02* 17.09.03*	20,00

I prezzi sopraportati sono da intendersi IVA esclusa.

I rifiuti dovranno essere il più possibile puliti, nel caso in cui dovessero essere mescolati con altre impurità (plastica, vetro, carta, cartone, legno ect) sarà applicata una percentuale da stabilire. Per ogni esigenza o consulenza relativamente ad altre tipologie di rifiuti e/o servizi, Vi preghiamo di contattare direttamente il nostro ufficio.



# A.L.A. Di Genio Costruzioni s.r.l.

Produzione e vendita di inerti lavati e inerti riciclati  
Raccolta - Stoccaggio - trasporto - trattamento e recupero rifiuti edili  
Sbancamenti - trasporti - demolizioni e nolo automezzi  
Gestione isole ecologiche - spazzamento raccolta e trasporto rifiuti urbani  
Lavori edili, pubblici e privati



Spett.le VELIA INGEGNERIA E SERVIZI SRL

**Oggetto:** PREVENTIVO /OFFERTA

Come da v/s cortese richiesta facciamo migliore offerta per smaltimento codici cer sotto descritti

Analisi di caratterizzazione per ogni codice cer	€	250,00
Smaltimento codice CER 170904 ( costruzioni e demolizione)per ogni kg	€	0,008
Smaltimento codice CER 170107( Cemento e Mattoni ) per ogni kg	€	0,008
Smaltimento codice CER 170504 (terra e roccia )per ogni kg	€	0,010
Smaltimento codice Cer 170107 pezzi grossi per ogni kg	€	0,012
Smaltimento codice CER 170302 (fresato da asfalto )per ogni kg	€	0,010

Precisiamo che i prezzi sopra elencati si intendono esclusi di IVA.

Alleghiamo alla presente elenco prezzi per eventuali trasporti dalle varie località .

Sconto a voi riservato dal preventivo del 10%

**Per Accettazione**

A.L.A Di Genio Costruzioni srl  
Amministratore  
Di Genio Luca  
**A.L.A.**  
Di Genio Costruzioni srl  
Amministratore  
Di Genio

	Data	Da	Dim.	Oggetto
<input checked="" type="checkbox"/>	12.11.2018 11:52	GIUSEPPE LOGARZO	4.1 MB	Re: richiesta preventivo parametrico per smaltimento rifiuti

Mostra l'anteprima:  Pagina 1/1

Re: richiesta preventivo parametrico per smaltimento rifiuti 12.11.2018 11:52 [Apri email](#)  
Da: GIUSEPPE LOGARZO A: <veliaingegneria@tiscali.it>  
Allegati:   [Scarica tutto come file Zip](#)

Buongiorno con la presente si fornisce la seguente offerta:

- € 8,00 oltre iva alla ton.ta per smaltimento rifiuti ascrivibili a tutti i CER da noi trattati (allego AUA)
- € 200,00 oltre iva analisi di caratterizzazione

Distinti Saluti



# Comune di Casal Velino

## Provincia di Salerno

Piazza XXIII Luglio n. 6 - 84040 Casal Velino (Sa)

Tel. 0974/908818 - Fax 0974.902290

http: [www.comune.casalvelino.sa.it](http://www.comune.casalvelino.sa.it) e-mail: [utc@comune.casalvelino.sa.it](mailto:utc@comune.casalvelino.sa.it)

pec: [suap@pec.comune.casalvelino.sa.it](mailto:suap@pec.comune.casalvelino.sa.it)

**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**



Prot. n. 803  
Casal Velino, 30/01/2018

Pratica Suap n. 61/2017  
Pratica Edilizia n. --/----

### PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N° 2/2018

(art. 7, D.P.R. 07/09/2010 n. 160)

### AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 2/2018

(art. 4, c.7 D.P.R. 13/03/2013 n. 59)

#### Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

#### Premesso che:

- il sig. **Logarzo Elia**, nato a Rofrano (SA) il 21/09/1948 - C.F.: LGRLEI48P21H485B, in qualità di legale rappresentante della Società "**L.G. Ambiente s.r.l.**" con sede legale e stabilimento in Casal Velino alla Via Ponte a Tre Archi snc della Fraz. Vallo Scalo - P.IVA: 05493000656, ha presentato al SUAP del Comune di Casal Velino, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 6525 del 20/07/2017 per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato alla Frazione Vallo Scalo alla Via Ponte a Tre Archi snc, catastalmente riportato al Foglio n. 7, part.ile n.ri 430 e 432;
- il SUAP con nota prot. n. 7086 del 10/08/2017 ha comunicato l'avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 al Gestore dell'impianto, all'Autorità competente ed ai soggetti competenti;
- il SUAP, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59, ha trasmesso in modalità telematica con lettera prot. n. 7798 del 12/09/2017 la succitata istanza ed i relativi allegati alla Provincia di Salerno - Settore Ambiente, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A., ex art.2, comma 1, lettera b del D.P.R. n. 59/2013 ed ai Soggetti competenti, di cui all'art.2, comma 1, lettera c del D.P.R. n. 59/2013;
- la Provincia di Salerno, con nota prot. n. 201700200077 del 13/09/2017, ha indetto e convocato ai sensi dell'art. 14, c.2 della Legge n. 241/90 e s.m.i., apposita conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14-bis L. 241/90) con eventuale riunione in modalità sincrona (art. 14-ter L. 241/90) per il giorno 24/11/2017;
- il SUAP ha trasmesso, a mezzo pec, la nota di indizione ai Soggetti competenti di cui all'art.2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013;
- la Società con successivi invii ha trasmesso documentazione integrativa all'istanza di AUA;
- la Provincia di Salerno, con nota prot. n. 201700200077 del 13/09/2017 ha indetto e successivamente convocato con nota prot. 201700270079 del 15/11/2017, apposita conferenza dei servizi;
- nella seduta del 14/12/2017, sulla base delle posizioni prevalenti, si è giunti ad una determinazione conclusiva favorevole (cfr verbale prot. 201700294707 del 14/12/2017);

#### Rilevato che:

- la Società "**L.G. Ambiente s.r.l.**", ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n.59/2013, ha dichiarato di essere assoggettata ai seguenti titoli abilitativi:
  - a) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs n. 152/2006;
  - b) **comunicazione relativa all'impatto acustico** di cui all'art.8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - c) **comunicazione in materia di rifiuti** di cui agli artt. 215 e 216 del D.lgs n. 152/2006;
- e di non essere assoggettata ai seguenti titoli abilitativi:
  - d) **autorizzazione agli scarichi di acque reflue**, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs n. 152/2006;
  - e) **comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.lgs n. 152/2006**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  - f) **autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 272 del D.lgs n. 152/2006;
  - g) **nulla osta relativo all'impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - h) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** di cui all'art. 9 del D.lgs 27 gennaio 1992 n. 99;

#### Preso atto dei pareri dei soggetti competenti, ex art.2, comma 1, lett. c) del DPR 59/2013:

- **Autorità di Ambito Sele**, competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs n. 152/2006, in cui viene esplicitato che gli scarichi provenienti dall'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi operata dalla ditta L.G. Ambiente s.r.l. risultano in condivisione con gli scarichi provenienti dall'attività di produzione conglomerati bituminosi operata dalla ditta Logarzo Group s.r.l e che la titolarità dello scarico finale resta in capo alla ditta LOGARZO GROUP S.R.L.; inoltre alla ditta L.G.

*Ambiente s.r.l. sono attribuite, comunque, le responsabilità relative ai propri scarichi provenienti dall'attività esercitata (All. n. 1).*

- Regione Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (All. n. 2).
- Provincia di Salerno con l'iscrizione al n. 282 del Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, di cui all'art. 216, comma 3 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i..

**Preso atto, altresì, delle seguenti comunicazioni trasmesse unitamente all'istanza AUA:**

- Comunicazione in merito all'impatto acustico dell'attività di cui all'art. 8, commi 4 e 5 della Legge 447/95 e D.P.R. 227/2011;
- Comunicazione in merito all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06;

**Ritenuto**, pertanto, di dover rilasciare l'autorizzazione unica ambientale a favore della Società "L.G. Ambiente s.r.l.", per l'impianto/stabilimento sito nel Comune di Casal Velino, alla Frazione Vallo Scalo in Via Ponte a Tre Archi snc [Foglio n. 7, part.ile n.ri 430 e 432] in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

- lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs n. 152/2006;
- lettera e.1) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- lettera g) comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006;

**Dato atto che:**

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita precipuamente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- l'A.U.A. è rilasciata dal SUAP, nel modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, ha verificato l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività e il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;

**Vista** la Deliberazione di G.C. n. 58 del 18/03/2013 del Comune di Casal Velino con la quale:

- è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi delle norme vigenti;
- è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP;
- è stato approvato l'organigramma del personale facente parte del SUAP;
- è stato demandato al Sindaco l'individuazione, con proprio decreto, del Responsabile dell'Ufficio;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 5680 del 15/06/2016 con il quale è stato nominato Responsabile del SUAP del Comune di Casal Velino, l'arch. Pasquale Cammarota;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza di A.U.A. della ditta "L.G. Ambiente s.r.l.", prot. n. 6525 del 20/07/2017;

**Visti:**

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la Circolare n. 49801 del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'A.U.A. nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;
- il Regolamento Regionale del 24/09/2013, n. 6;
- la L.R. Campania n. 4 del 15/03/2011;
- la D.G.R. Campania n. 4102/92, modificata dalla D.G.R. Campania n. 2119/02;
- la D.G.R. Campania n. 168 del 26/04/2016 di approvazione "guida operativa - procedura rilascio AUA e modello unico regionale;
- il D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

**Vista** l'istruttoria condotta dal Settore Ambiente della Provincia di Salerno;

**Visto il provvedimento del Settore Ambiente della Provincia di Salerno N. 655/2017** (acquisito al prot. gen. dell'Ente Comunale in data 19/12/2017 al n. 10759), di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, in favore della Società "L.G. Ambiente s.r.l.", con sede legale e stabilimento in Casal Velino alla Via Ponte a Tre Archi snc della Fraz. Vallo Scalo - P.IVA: 05493000656, nella persona del legale rappresentante sig. Logarzo Elia, nato a Rofrano (SA) il 21/09/1948 - C.F.: LGRLEI48P21H485B, per l'impianto/stabilimento alla Frazione Vallo Scalo alla Via Ponte a Tre Archi snc, nel quale si svolge l'attività di "impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi", che sostituisce i titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 all'art.3, comma 1, lettere:

- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs n. 152/2006;
- e.1) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- g) comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006, con iscrizione al n. 115 del Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 il quale stabilisce che il procedimento è unico e che il provvedimento conclusivo, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Preso atto che la struttura unica non si è avvalsa della facoltà di adottare direttamente gli atti istruttori ed i pareri sono stati richiesti alle amministrazioni competenti alle quali è stata inviata apposita richiesta corredata dagli atti tecnici necessari.

Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, persone ed enti nonché le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compreso i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsto dalla legge per il caso di specie;

**Ai sensi:**

- dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 4 commi 5 e 7 del D.P.R. n. 59/2013;
- dell'art. 124 e 269 del D.Lgs n. 152/2006;
- dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011;
- dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato,

### RILASCIA

alla ditta "L.G. Ambiente s.r.l." (P.IVA: 05493000656) con sede legale e stabilimento in Casal Velino alla Via Ponte a Tre Archi snc della Fraz. Vallo Scalo, nella persona del legale rappresentante sig. Logarzo Elia, nato a Rofrano (SA) il 21/09/1948 (C.F.: LGRLE148P21H485B) e residente in Rofrano (SA) alla Via Logarzo snc, per l'impianto/stabilimento ubicato alla Frazione Vallo Scalo alla Via Ponte a Tre Archi snc, catastalmente riportato al Foglio n. 7, part.lla n.ri 430 e 432, nel quale si svolge l'attività di "impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi",

### AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

sostitutiva dei titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 all'art.3, comma 1, lettere:

- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs n. 152/2006;
- e.1) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- g) comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216, comma 3 del D.lgs n. 152/2006, con iscrizione al n. 282 del Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata per la classe di attività 2<sup>a</sup>, secondo quanto comunicato dalla Società e di seguito riportato:

Tipologia	Codici C.E.R.	Attività di recupero	Operazione di recupero	Quantità annua trattata (t/anno)
7.1: rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradale, purché privi di amianto	[101311] [170101]	7.1.3 (a)	[R13]	28.950
	[170102] [170103]			
	[170802] [170107]			
	[170904] [200301]		[R5]	300
7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	[170302]	7.6.3 (c)	[R13]	95.750
			[R5]	2.100
7.11: pietrisco tolto d'opera	[170508]	7.11.3 (d)	[R13]	12.235
			[R5]	300
7.31-bis: terre e rocce di scavo	[170504]	7.31-bis.3 (c)	[R13]	28.950
			[R5]	300

Precisa che l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento, per le singole tipologie di rifiuto sopra descritte;
- entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere effettuato il versamento del pagamento annuale dei diritti di iscrizione, così come previsto per la classe di attività 2<sup>a</sup> dal D.M. 350/1998, per un importo pari ad € 490,63 su c.c.p. n. 63019061, intestato a "Provincia di Salerno Servizio Tesoreria - Serv. Ambiente - Diritti Reg. D.Lgs 22/1997- Via

Roma n. 104 - 84100 Salerno", con indicazione nella causale del versamento dei seguenti elementi: "diritti di iscrizione annuale al Registro Provinciale delle Attività di recupero rifiuti";

- in relazione alle attività di recupero in R5 che prevedono la formazione di rilevati, sottofondi stradali, massicciate ferroviarie o pavimentazioni industriali, si precisa che il recupero si concretizza con la realizzazione di dette attività. Pertanto la società dovrà provvedere all'invio di specifica comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per ciascun sito/cantiere di previsto svolgimento dell'attività di recupero R%, consistente nell'utilizzo dei rifiuti per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali ecc.. Tale comunicazione dovrà riportare i quantitativi dei rifiuti ed essere corredata dalla valutazione svolta riguardo la localizzazione del sito/cantiere di svolgimento dell'attività di recupero rifiuti con idonea documentazione cartografica;
- Per le tipologie di rifiuti ove si effettua la sola messa in riserva, la ditta deve conferire i rifiuti di tale tipologia unicamente presso impianti di trattamento che svolgono le specifiche operazioni di recupero fissate dal D.M. 5.2.1998 per la tipologia di rifiuto;
- Le operazioni di recupero dovranno attenersi alle prescrizioni del D.M. 5.2.1998 e a quanto comunicato dalla Società nella relazione tecnica integrativa e sostitutiva e lay-out acquisiti, per il tramite del SUAP, al protocollo generale n. 201700247916 del 27.10.2017 (All. n. 3).

**Sottolinea** che l'effettivo recupero di rifiuti si concretizza con le attività esplicitamente previste dal D.M. 5.2.1998;

**Obbliga** la ditta "L.G. Ambiente s.r.l.":

- 1) all'osservanza delle condizioni prescritte nei pareri e/o nulla osta pervenuti nel corso del procedimento, che si allegano a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritti;
- 2) di comunicare tempestivamente alla Provincia, per il tramite del SUAP comunale, qualsiasi modifica relativa a variazioni di ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentante, indirizzo della sede legale.

**Precisa inoltre che:**

- 1) la presente A.U.A., ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013, ha validità di anni quindici, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Casal Velino, salvo dismissione anticipata dell'impianto/stabilimento da parte del gestore. Sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto e della relativa attività;
- 2) eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013;
- 3) in relazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura di cui alla presente autorizzazione:
  - la presente autorizzazione è subordinata alla validità dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura inclusa nell'AUA n. 1/2018 rilasciata con Provvedimento Autorizzativo SUAP n. 1/2018 del 25/01/2018 a favore della ditta "Logarzo Group s.r.l."
  - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel citato parere dell'Autorità di Ambito, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono alla stessa Autorità d'Ambito, autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'art.124 del D.lgs 152/2006 e ordinariamente competente ai controlli ai sensi dell'art. 128 e seguenti dello stesso Decreto;
  - tutti gli adempimenti connessi ai controlli di ARPAC e/o del gestore della rete fognaria, nonché quelli connessi agli autocontrolli analitici della Società sono di competenza dell'Autorità d'Ambito;
- 4) in merito alle emissioni in atmosfera ex articolo 269 del D.Lgs. 152/06 ed al nulla osta sull'inquinamento acustico ex articolo 8, comma 4 della legge 447/95 di cui alla presente autorizzazione:
  - competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n.10/1998, l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite e le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni;
  - gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati alla Regione Campania, per l'eventuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 278 e 279 del D.lgs. 152/06, al Comune per l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art. 10 della Legge 447/1995 nonché alla Provincia;
- 5) le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sulla comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni, competono alla Provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06;
- 6) qualora il Comune o gli altri Enti preposti alle funzioni di controllo e vigilanza, ravvisino la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovranno richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia.

Per ogni eventuale variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013. Restano fatti salvi e imprevisti i diritti di terzi, persone ed Enti.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente o a persona da lui delegata mediante consegna a mano; lo stesso provvedimento sarà trasmesso in modalità telematica alla Provincia di Salerno, alla Regione Campania, all'Autorità d'Ambito Sele, al Comune di Casal Velino, all'ARPAC, all'ASL Salerno-Distr. San. di Vallo della Lucania, al Comando Stazione Carabinieri di Casal Velino e viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Casal Velino per quindici giorni consecutivi dalla data di rilascio.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e s.m.i., gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Campania o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



**Il Responsabile SUAP**  
Arch. Pasquale Cammarota

Allegati:

- 1) *parere Autorità di Ambito Sele*
- 2) *parere Regione Campania*
- 3) *relazione tecnica e lay-out*



La presente autorizzazione ed i relativi allegati sono stati ritirati il giorno..... presso la sede del Suap di Casal Velino dal titolare/delegato sig. ....

Da tale data decorrono i termini per eventuali adempimenti previsti dalle leggi vigenti.

Per ricevuta

.....